



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 1/2019 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone,

Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2019

INDICE

(gennaio-aprile 2019)

<i>In evidenza</i>	10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 17 gennaio 2019, C-102/18, <i>Klaus Manuel Maria Brisch</i>	23
Parte I - <i>Decisioni</i>	19	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 gennaio 2019, C-386/17, <i>Stefano Liberato</i> contro <i>Luminita Luisa Grigorescu</i>	24
Area Civile	20	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2019, C-579/17, <i>BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse</i> contro <i>Gradbeništvo Korana d.o.o.</i>	24
Aiuti di Stato	20	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019, C-554/17, <i>Rebecka Jonsson</i> contro <i>Société du Journal L'Est Républicain</i>	25
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 gennaio 2019, C-387/17, <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> contro <i>Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA</i>	20	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019, C-535/17, <i>NK</i> contro <i>BNP Paribas Fortis NV</i>	26
Assicurazione	20	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-464/18, <i>ZX</i> contro <i>Ryanair DAC</i>	26
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 17 gennaio 2019, C-74/18, <i>A Ltd</i> con <i>l'intervento del Veronsaajien oikendenvahvontayksikö</i>	20	Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-603/17, <i>Peter Bosworth e Colin Hurley</i> contro <i>Arcadia Petroleum Limited e a.</i>	27
Cittadinanza dell'Unione europea	21	Libera circolazione dei capitali	27
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019, C-129/18, <i>procedimento SM</i> contro <i>Entry Clearance Officer, UK Visa Section</i> (<i>Agente incaricato di esaminare le domande di permesso di ingresso, sezione dei visti, Regno Unito</i>), con <i>l'intervento di Coram Children's Legal Centre (CCLC) e AIRE Centre</i>	21	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, C-135/17, <i>X-GmbH</i> contro <i>Finanzamt Stuttgart - Körperschaften</i> ..	27
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2019, C-483/17, <i>Neculai Tarola</i> contro <i>Minister for Social Protection</i>	22	Libera prestazione dei servizi	28
Cooperazione giudiziaria in materia civile	23	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-630/17, <i>Anica Milivojević</i> contro <i>Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen</i>	28
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 31 gennaio 2019, C-149/18, <i>Agostinho da Silva Martins</i> contro <i>Dekra Claims Services Portugal SA</i>	23	Marchi	30
		Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-690/17, <i>ÖKO-Test</i>	

<i>Verlag GmbH contro Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG</i>	30
Moneta elettronica	30
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 gennaio 2019, C-389/17, « <i>Paysera LT</i> » UAB, già « <i>EVP International</i> » UAB, con l'intervento di: <i>Lietuvos bankas</i>	30
Ordine di pagamento	31
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 gennaio 2019, C-639/17, <i>SLA «KPMG Baltics»</i> , in qualità di amministratore giudiziario dell' <i>AS «Latvijas Krājbanka»</i> , contro <i>SLA «Kipars AI»</i>	31
Principio del <i>ne bis in idem</i>	31
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2019, C-617/17, <i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. contro Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów</i>	31
Protezione internazionale	32
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 gennaio 2019, [Testo rettificato con ordinanza del 14 marzo 2019], C-661/17, <i>M.A., S.A., A.Z. Contro International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland</i>	32
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, Cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, procedimento <i>Bashar Ibrahim e a. contro Bundesrepublik Deutschland e Bundesrepublik Deutschland contro Taus Magamadov</i>	33
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, C-163/17, <i>Abubacarr Jawo contro Bundesrepublik Deutschland</i>	34
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019, C-635/17, procedimento <i>E. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi)</i>	35
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2019, C-582/17, <i>Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro H. e R.</i>	36
Servizi di pagamento nel mercato interno	37
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-295/18, <i>Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. contro Banco Comercial Português SA e Caixa Geral de Depósitos, SA</i>	37
Trasporto aereo	38
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019, C-501/17, <i>Germanwings GmbH contro Wolfgang Pauels</i>	38
Trattamento dei dati personali	38
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-345/17, <i>Causa promossa da Sergejs Buivids</i>	38
Tutela dei consumatori	39
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 23 gennaio 2019, C-430/17, <i>Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV</i>	39
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2019, C-266/18, <i>Aqua Med sp. z o.o. z contro Irena Skóra</i>	40
Area Lavoro	41
Contributi previdenziali	41
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 23 gennaio 2019, C-272/17, <i>K.M. Zyla contro Staatssecretaris van Financiën</i>	41
Lavoro a tempo determinato	41
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019, Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18, <i>Cobra Servicios Auxiliares SA contro FOGASA e a.</i>	41
Organizzazione dell'orario di lavoro .	42

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019, C-254/18, <i>Syndicat des cadres de la sécurité intérieure contro Premier ministre e a.</i>	42	<i>promossa da Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos</i>	48
Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	42	Dogane	48
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 gennaio 2019, C-258/17, <i>E.B. contro Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA</i>	42	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 gennaio 2019, C-496/17, <i>Deutsche Post AG contro Hauptzollamt Köln</i>	48
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 gennaio 2019, C-193/17, <i>Cresco Investigation GmbH contro Markus Achatzj</i>	43	Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-288/18, <i>X BV contro Staatssecretaris van Financiën</i>	49
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-154/18, <i>Tomás Horgan e Claire Keegan contro Minister for Education & Skills e altri</i>	44	Imposta sul valore aggiunto (IVA) ...	49
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019, C-49/18, <i>Carlos Escribano Vindel contro Ministerio de Justicia</i>	44	Sentenza della Corte (Nona Sezione), 10 gennaio 2019, C-410/17, <i>A Oy, con l'intervento di Veronsaajien oikeudenvallontayksikö</i>	49
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019, C-699/17, <i>Causa promossa da Allianz Vorsorgekasse AG</i>	45	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 24 gennaio 2019, C-165/17, <i>Morgan Stanley & Co International plc contro Ministre de l'Économie et des Finances</i>	50
Previdenza sociale	45	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 gennaio 2019, C-310/16, <i>Spetsializirana prokuratura contro Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov</i>	51
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 gennaio 2019, C-477/17, <i>Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV</i>	45	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2019, C-278/18, <i>Manuel Jorge Sequeira Mesquita contro Fazenda Pública</i>	52
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019, C-179/18, <i>Ronny Robart contro Federale Pensioendienst</i>	46	Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019, C-562/17, <i>Nestrad SA contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) e Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)</i>	52
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019, C-322/17, <i>Eugen Bogatu contro Minister for Social Protection</i>	47	Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019, C-531/17, <i>Vetsch Int. Transporte GmbH</i>	53
Area Tributaria	48	Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019, C-434/17, <i>Human Operator Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</i>	53
Accise	48	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019, C-275/18, <i>Milan Vinš contro Odvolací finanční ředitelství</i>	54
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-638/17, <i>Causa</i>			

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019, C-214/18, <i>Causa promossa da H. W.</i>	54	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>High Court</i> (Irlanda) il 12 febbraio 2018 – <i>Nalini Chenchooliab / Minister for Justice and Equality</i> (Causa C-94/18).....	64
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-691/17, <i>PORR Építési Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</i>	55	Cooperazione giudiziaria in materia civile	64
Società	55	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 28 maggio 2018 - <i>Avv. Alessandro Salvoni c. Anna Maria Fiermonte</i> (Causa C-347/18).64	
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, C-581/17, <i>Martin Wächter contro Finanzamt Konstanz</i>	55	Diritto d'autore e diritti connessi	65
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-116/16 e C-117/16, <i>Skatteministeriet contro T Danmark e Y Denmark Aps</i>	56	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Supremo Tribunal de Justiça</i> (Portogallo) il 6 dicembre 2017 - <i>Cofemel - Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV</i> (Causa C-683/17).....	65
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, <i>N Luxembourg 1 e a. contro Skatteministeriet</i>	57	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour de cassation</i> (Francia) il 20 luglio 2018 – <i>Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l'audiovisuel</i> (Causa C-484/18)	65
Area Penale	60	Protezione dei dati	66
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione	60	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Francia) il 15 marzo 2017 – <i>G. C., A. F., B. H., E. D. / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)</i> (Causa C-136/17).....	66
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, Causa C-444/17, <i>Préfet des Pyrénées-Orientales contro Abdelaziz Arib e a.</i>	60	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Francia) il 21 agosto 2017 – <i>Google Inc. / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)</i> (Causa C-507/17).....	67
Cooperazione giudiziaria in materia penale	60	Protezione internazionale	68
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 gennaio 2019, C-97/18, <i>ET</i>	60	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Raad van State</i> (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 – <i>Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, altra parte: E.P.</i> (Causa C-380/18).....	68
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019, C-8/19 PPU, <i>Procedimento penale a carico di RH</i>	61		
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019, C-492/18 PPU, <i>TC</i> ...	62		
Parte II - <i>Questioni pendenti</i>	63		
Area Civile	64		
Cittadinanza europea	64		

Tutela dei consumatori	68	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rechtbank Amsterdam</i> (Paesi Bassi) l'8 maggio 2018 – <i>Openbaar Ministerie</i> / <i>SF</i> (Causa C-314/18)	73
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Sąd Okręgowy w Warszawie</i> (Polonia) il 16 aprile 2018 – <i>Kamil</i> <i>Dziubak, Justina Dziubak / Raiffeisen Bank</i> <i>Polska SA</i> (Causa C-260/18).....	68		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Kúria</i> (Ungheria) il 3 novembre 2017 – <i>Kiss Gyula / CIB Bank</i> <i>Zrt. e altri</i> (Causa C-621/17).....	69		
Area Lavoro	70		
Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro	70		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesarbeitsgericht</i> (Germania) il 5 marzo 2018 – <i>Pensions-Sicherungs-Verein</i> <i>VVaG / Günther Bauer</i> (Causa C-168/18)	70		
Area Tributaria	71		
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	71		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Supremo Tribunal Administrativo</i> (Portogallo) l'11 dicembre 2017 – <i>Paulo</i> <i>Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária</i> <i>Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira</i> (Causa C-692/17).....	71		
Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	71		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Curtea de Apel București</i> (Romania) il 2 febbraio 2018 – <i>SC Petrotel-</i> <i>Lukoil SA / Agenția Națională de</i> <i>Administrare Fiscală - Direcția Generală de</i> <i>Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția</i> <i>Națională de Administrare Fiscală – Direcția</i> <i>Generală de Soluționare a Contestațiilor</i> (Causa C-68/18)	71		
Area Penale	73		
Cooperazione giudiziaria in materia penale	73		

In evidenza

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnalano:

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019, C-387/17, Presidenza del Consiglio dei ministri contro Fallimento Traghetti del Mediterraneo Spa

La Corte, su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di cassazione, ha dichiarato che sovvenzioni, concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione di un determinato mercato, non possono essere qualificate come "aiuti esistenti" per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato; che l'articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 659/1999, non è applicabile a una situazione in cui le sovvenzioni sono state concesse in violazione dell'obbligo di previa notifica stabilito dall'articolo 93 del Trattato CEE, e pertanto, in tale situazione gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento; e che, quando un'azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria delle sovvenzioni, il principio della certezza del diritto non consente d'imporre al ricorrente, mediante un'applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del predetto regolamento.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019, C-129/18, procedimento SM contro Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Agente incaricato di esaminare le domande di permesso di ingresso, sezione dei visti, Regno Unito), con l'intervento di Coram Children's Legal Centre (CCLC) e AIRE Centre.

Due coniugi di nazionalità francese, residenti nel Regno Unito, hanno chiesto alle autorità di tale Paese un permesso d'ingresso, in qualità di adottata, di una minore algerina, nei riguardi della quale era stata loro conferita in Algeria la presa a carico secondo il regime della kafala, istituto del diritto di famiglia esistente in alcuni Paesi di tradizione islamica. Di fronte al rigetto di tale domanda da parte delle autorità del Regno Unito, la minore ha proposto ricorso giurisdizionale. In tale contesto, la *Supreme Court of the United Kingdom* (Corte suprema del Regno Unito) chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se la direttiva relativa alla libera circolazione consenta di qualificare tale minore come «discendente diretto» delle persone che l'hanno accolta a titolo della kafala, nel qual caso essa godrebbe di un diritto di ingresso nel Regno Unito.

La direttiva prevede due possibilità per un minore che non sia cittadino dell'Unione per entrare e soggiornare in uno Stato membro insieme alle persone con le quali ha una «vita familiare». Nel caso dei discendenti diretti, tale diritto di ingresso e di soggiorno è praticamente automatico, mentre, nel caso di ogni altro familiare che sia a carico o conviva con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, per la concessione di tali diritti si richiede un previo esame della situazione.

Nella sua sentenza, la Corte constata, preliminarmente, che, in forza del diritto algerino, la kafala costituisce l'impegno assunto da un adulto di farsi carico del mantenimento, dell'educazione e della protezione di un minore, allo stesso modo di come lo farebbe un genitore per il proprio figlio e di esercitare la tutela legale su tale minore. A differenza di un'adozione, vietata dal diritto algerino, il fatto che un minore sia posto sotto kafala non conferisce a quest'ultimo lo status di erede del tutore. Peraltro, la kafala cessa al momento in cui il minore raggiunge la maggiore età ed essa è revocabile su richiesta dei genitori biologici o del tutore.

La Corte esamina, poi, la questione se la nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione, che compare nella direttiva relativa alla libera circolazione, debba essere interpretata

nel senso che essa include un minore posto sotto tutela legale permanente di un cittadino o di cittadini dell'Unione a titolo della kafala algerina.

A tal proposito, la Corte afferma che dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di detta disposizione devono normalmente dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme. Inoltre, non essendo contenuta nella direttiva alcuna definizione della nozione di «discendente diretto», si deve tener conto, ai fini dell'interpretazione di tale nozione, non soltanto della lettera della disposizione considerata, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

In tale contesto, la Corte rileva che la nozione di «discendente diretto» rinvia generalmente all'esistenza di un legame di filiazione. Tale nozione di «legame di filiazione» deve essere intesa in senso ampio, cosicché essa ricomprenda qualsiasi legame di filiazione, sia esso di natura biologica o giuridica, e che la nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione deve, di conseguenza, essere intesa nel senso che essa ricomprende tanto il figlio biologico quanto il figlio adottivo di tale cittadino, allorché è dimostrato che l'adozione crea un legame di filiazione giuridica tra il minore e il cittadino dell'Unione interessati.

La Corte constata che, non creandosi, con la sottoposizione di un minore al regime della kafala algerina, un legame di filiazione tra il minore e il suo tutore, non può essere considerato «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione un minore posto sotto la tutela legale di cittadini dell'Unione in virtù di tale regime.

Nondimeno, la Corte ritiene che un minore siffatto rientri nell'ambito di un'altra nozione della direttiva relativa alla libera circolazione, ossia quella di «altro familiare». Quest'ultima è, infatti, atta a ricomprendere la situazione di un minore che è stato posto, presso cittadini dell'Unione, sotto un regime di tutela legale quale la kafala algerina e del quale tali cittadini si sobbarcano il mantenimento, l'istruzione e la

protezione, in forza di un impegno assunto sulla base del diritto del Paese d'origine del minore.

La Corte sottolinea, in proposito, che l'obiettivo della direttiva sulla libera circolazione consiste nel «preservare l'unità della famiglia in senso più ampio», agevolando l'ingresso e il soggiorno delle persone che presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un'appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute.

La Corte sottolinea che gli Stati membri devono, quindi, prevedere la possibilità, per i membri «della famiglia in senso più ampio», di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale, che tenga conto dei diversi fattori pertinenti e che, in caso di rifiuto, sia motivata. Inoltre, il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri deve essere esercitato alla luce e nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte conclude che è compito delle autorità nazionali competenti agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore posto sotto la tutela legale di cittadini dell'Unione a titolo della kafala algerina in quanto «altro familiare» di un cittadino dell'Unione, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione. Tale valutazione deve prendere in considerazione anche gli eventuali rischi concreti e individualizzati che il minore interessato sia vittima di abuso, sfruttamento o tratta dei minori, con la precisazione che siffatti rischi non possono, tuttavia, essere presunti alla luce del solo fatto che la procedura di assoggettamento al regime della kafala algerina è basata su una valutazione dell'idoneità dell'adulto e dell'interesse del minore che sarebbe meno approfondita del procedimento condotto, nello Stato membro ospitante, ai fini

dell'adozione o della collocazione di un minore in un nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, sia stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che venga concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante quest'ultimo.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-630/17, *Anica Milivojević contro Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen*

Nel 2007 la sig.ra Anica Milivojevic, cittadina croata, ha concluso con la Raiffeisenbank, avente sede in Austria, un contratto di credito non rinnovabile per un importo di EUR 47000, allo scopo di ristrutturare la propria abitazione, più in particolare di crearvi appartamenti destinati alla locazione. Il mutuo è stato contratto tramite un intermediario residente in Croazia e contiene una clausola attributiva di competenza alternativa, a favore o dei giudici austriaci o dei giudici croati. Per garantire il rimborso del mutuo, la sig.ra Milivojevic ha anche firmato un atto notarile relativo alla creazione di un'ipoteca derivante da tale contratto, che è stata poi iscritta nel registro immobiliare croato.

Nel 2015 la sig.ra Milivojevic ha investito l'*Opcinski sud u Rijeci* (Tribunale municipale di Fiume, Croazia) di una domanda contro la Raiffeisenbank, tesa a far dichiarare la nullità del contratto di credito e dell'atto notarile nonché a far cancellare l'ipoteca dal registro immobiliare. Mentre la Raiffeisenbank sostiene che tale contratto è stato concluso in Austria, la sig.ra Milivojevic sostiene che è stato concluso in Croazia.

Il 14 luglio 2017 è entrata in vigore una legge nazionale che prevede la nullità retroattiva dei

contratti di credito conclusi in Croazia con un mutuante straniero che non disponga delle autorizzazioni o dei permessi richiesti dalle autorità croate, legge che potrebbe essere applicabile al procedimento principale. L'*Opcinski sud u Rijeci* ritiene, da un lato, che, se si accerta che il contratto in esame è stato concluso in Croazia, esso potrebbe ormai essere viziato da nullità e, dall'altro, che tale normativa può pregiudicare la libertà della Raiffeisenbank di fornire servizi finanziari. Esso chiede sostanzialmente alla Corte di giustizia se ciò sia contrario alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno dell'Unione nonché di chiarire diversi aspetti relativi alla sua competenza internazionale a conoscere del procedimento principale, tenuto conto delle disposizioni del regolamento sulla competenza giurisdizionale. Chiede inoltre se il contratto di cui trattasi possa essere qualificato come «contratto concluso da un consumatore» e se la controversia principale rientri nell'ambito delle norme sulla competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari.

Con la sua sentenza, la Corte si dichiara competente a esaminare la compatibilità della legge del 14 luglio 2017 con la libera prestazione dei servizi. A tale riguardo, sebbene la Croazia sostenga che il diritto dell'Unione non è applicabile al contratto in esame poiché quest'ultimo è stato concluso anteriormente alla data di adesione della Croazia all'Unione, tale argomento non può essere accolto, dal momento che il contratto continua a produrre i suoi effetti dopo tale data. Inoltre, come risulta dal Trattato di adesione della Croazia, le disposizioni dei trattati originari

vincolano la Croazia fin dalla data di adesione, e sono pertanto destinate ad applicarsi agli effetti futuri delle situazioni create prima di tale data.

Per quanto riguarda, poi, la libera prestazione dei servizi, la Corte ricorda che tale principio prescrive l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, nonché la soppressione di qualsiasi restrizione, se sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti

le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro.

La Corte osserva che, nell'ordinamento giuridico croato, la nullità dei contratti di credito conclusi con un mutuante non autorizzato è prevista sia dalla legge del 14 luglio 2017 sia dalla legge sul credito al consumo del 30 settembre 2015. Constatando che, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013, data di adesione della Croazia all'Unione, e il 30 settembre 2015, la suddetta nullità opera esclusivamente per i contratti di credito conclusi da mutuant non autorizzati aventi sede al di fuori della Croazia, la Corte considera che, per tale periodo, il diritto croato ha operato una discriminazione diretta nei confronti dei mutuant stabiliti al di fuori della Croazia. A decorrere da tale data, essendo il regime di nullità applicabile indistintamente a tutti i mutuant non autorizzati, la legge del 14 luglio 2017 comporta una restrizione all'esercizio della libera prestazione dei servizi.

La Corte esamina, poi, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 settembre 2015, se la legge nazionale possa essere giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, rilevando che il ricorso a siffatta giustificazione presuppone l'esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività, fermo restando che considerazioni di ordine economico non possono giustificare una deroga alla libera prestazione dei servizi.

Per quanto concerne il periodo in cui il regime di nullità dei contratti di credito in questione era indistintamente applicabile, la Corte ha statuito che tale regime comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Sebbene la Corte abbia constatato che i motivi imperativi di interesse generale invocati nella fattispecie figurano tra quelli già riconosciuti nella sua giurisprudenza, essa ha tuttavia concluso che tale regime va manifestamente al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi che intende perseguire.

Quanto alla competenza internazionale, la Corte ricorda che, nel sistema del regolamento sulla competenza giurisdizionale, la competenza

dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce il principio generale. Pertanto, una normativa nazionale che preveda norme sulla competenza che derogano a tale principio generale, non previste da un'altra disposizione di tale regolamento, viola il sistema istituito da detto regolamento.

In merito alla possibile qualificazione come «contratto concluso da un consumatore» di un contratto di credito concluso da un debitore al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, la Corte considera che il debitore potrebbe avvalersi di dette disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale sia talmente tenue che risulti chiaramente che detto contratto persegue essenzialmente fini privati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Infine, per quanto riguarda le domande finalizzate a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di cui trattasi e dell'atto notarile relativo alla costituzione di un'ipoteca, la Corte constata che esse si basano su un diritto di obbligazione che può essere fatto valere solo nei confronti della Raiffeisenbank. Per quanto invece riguarda la domanda di cancellazione dal registro immobiliare dell'iscrizione di un'ipoteca, va osservato che l'ipoteca è un diritto reale che produce effetti *erga omnes* e rientra pertanto nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui è situato l'immobile.

In simili circostanze, la Corte conclude che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza della quale i contratti di credito e gli altri atti giuridici che su di essi si fondano sono nulli retroattivamente, a decorrere dalla data della loro conclusione, qualora siano stati conclusi con un mutuante stabilito in uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione e che non disponga di tutte le autorizzazioni richieste, rilasciate dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Tra le cause pendenti vanno segnalate le conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar in relazione al tema del trattamento dei dati personali.

Nelle sue conclusioni presentate il 10 gennaio 2019 nella **causa C-507/17 *Google Inc. c. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)***, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato francese, l'Avvocato generale Szpunar ha proposto alla Corte di limitare all'ambito dell'Unione europea la deindicizzazione alla quale devono procedere i gestori di motori di ricerca.

Lo stesso giorno, l'Avvocato generale ha presentato le sue conclusioni anche nella **causa C-136/17 *G. C., A. F., B. H., E. D. c. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*** sollevato sempre dal Consiglio di Stato e che affronta tematiche in parte analoghe. In quest'ultimo caso, la proposta rivolta alla Corte è duplice: da un lato affermare, di regola, che i collegamenti Internet a dati sensibili dovrebbero, su richiesta, essere sistematicamente rimossi dall'operatore del motore di ricerca; dall'altro, riconoscere la necessità di rispettare la libertà di espressione. L'Avvocato generale ha così invitato la Corte a interpretare la sua sentenza su *Google Spain* in modo da tenere in debito conto la libertà di espressione.

II. - Nell'area **lavoro** si segnala:

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019, C-322/17, *Eugen Bogatu contro Minister for Social Protection*

Nel gennaio del 2009, il sig. Eugen Bogatu, cittadino rumeno residente in Irlanda dal 2003, ha chiesto alle autorità irlandesi di beneficiare di prestazioni familiari per i suoi due figli residenti in Romania.

Il sig. Bogatu ha esercitato un'attività professionale subordinata in Irlanda tra il 2003 e il 2009. In seguito alla cessazione del suo rapporto di lavoro nel 2009, egli ha percepito una prestazione di disoccupazione a carattere contributivo (2009-2010), poi una prestazione di disoccupazione a carattere non contributivo

(aprile 2010-gennaio 2013) e, infine, un'indennità di malattia (2013-2015).

Le autorità irlandesi hanno informato il sig. Bogatu della loro decisione di accogliere la sua domanda di prestazioni familiari, salvo per quanto riguardava il periodo compreso tra il mese di aprile del 2010 e il mese di gennaio del 2013. Tale rifiuto era basato sul fatto che il richiedente, a loro avviso, non soddisfaceva, durante questo periodo, alcuna delle condizioni che gli conferivano il diritto di ricevere prestazioni familiari per i figli residenti in Romania, in quanto non esercitava un'attività professionale subordinata in Irlanda o non vi percepiva una prestazione a carattere contributivo. Il sig. Bogatu ha contestato tale decisione, sostenendo che le autorità irlandesi si erano basate su un'interpretazione errata del diritto dell'Unione.

La *High Court* (Alta Corte, Irlanda), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se il regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale debba essere interpretato nel senso che l'ammissibilità di una persona - i cui figli risiedono in un altro Stato membro - a prestazioni familiari nello Stato membro in cui essa risiede richieda che tale persona eserciti un'attività professionale subordinata in quest'ultimo Stato membro o che detto Stato le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

Nella sentenza, la Corte dichiara, in primo luogo, che il regolamento enuncia che una persona ha diritto a prestazioni familiari, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Esso non richiede quindi che tale persona, per aver diritto alle prestazioni familiari, disponga di uno status specifico, e, in particolare, dello status di lavoratore subordinato.

Inoltre, la Corte afferma che dal contesto e dall'obiettivo del regolamento risulta che le prestazioni familiari per i figli residenti in un altro Stato membro possono essere dovute a

diverso titolo, e non solo in forza di un'attività professionale subordinata.

La Corte sottolinea che il regolamento è il risultato di un'evoluzione legislativa che riflette, in particolare, la volontà del legislatore dell'Unione di estendere il diritto a prestazioni familiari ad altre categorie di persone, e non solo ai lavoratori subordinati.

In secondo luogo, la Corte dichiara che il regolamento non assoggetta il diritto di ottenere prestazioni familiari per i figli che risiedono in un altro Stato membro alla condizione che il richiedente percepisca prestazioni in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività professionale subordinata.

Pertanto, la Corte conclude che l'ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente per i figli residenti in un altro Stato membro non richiede che tale persona eserciti un'attività professionale subordinata nel primo Stato membro né che quest'ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

III. - Nell'area **tributaria**, in tema di pratiche abusive, si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-116/16 e C-117/16, *Skatteministeriet contro T Danmark e Y Denmark Aps*

A seguito di domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'*Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca), la Corte di giustizia ha affermato che:

Il principio generale del diritto dell'Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cui all'articolo 5 della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune

applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall'altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti.

Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi.

In una situazione in cui il regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 90/435, come modificata dalla direttiva 2003/123, risulti inapplicabile a fronte dell'accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva medesima, non può essere invocata l'applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE al fine di mettere in discussione la normativa del primo Stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione)
del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, *N Luxembourg 1 e a. contro Skatteministeriet***

Su domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'*Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca) (C-115/16, C-118/16 e C-119/16), e dal *Vestre Landsret* (Corte regionale dell'Ovest, Danimarca) (C-299/16), la Corte di giustizia ha affermato che:

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, nel combinato disposto con il successivo articolo 1, paragrafo 4, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati ivi prevista è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione.

Il principio generale di diritto dell'Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione da qualsiasi tassazione degli interessi versati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito e, dall'altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di

indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti. La circostanza che lo Stato membro da cui provengono gli interessi abbia concluso una convenzione con lo Stato terzo in cui risiede la società che ne è beneficiaria effettiva è irrilevante sull'eventuale accertamento di un abuso.

Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di interessi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi degli interessi medesimi.

L'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/49 dev'essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni (SCA), omologata come società d'investimenti in capitali a rischio (SICAR) di diritto lussemburghese non può essere qualificata come società di uno Stato membro, ai sensi di detta direttiva, idonea a beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima qualora, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, gli interessi percepiti dalla stessa SICAR, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, siano esenti dall'imposta sui redditi degli enti associativi in Lussemburgo.

6) Nel caso in cui il regime di esenzione dalla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2003/49, non sia applicabile per effetto dell'accertamento dell'esistenza di una frode o di un abuso, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva medesima, l'applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE non può essere invocata al fine di mettere in discussione la disciplina di tassazione degli interessi medesimi del primo Stato.

Al di fuori di tale ipotesi, l'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che:

– non osta, in linea di principio ad una normativa nazionale per effetto della quale una società residente che corrisponda interessi ad una società non residente è tenuta ad operare, sugli interessi medesimi, una ritenuta d'imposta alla fonte, mentre tale obbligo non grava sulla società stessa nel caso in cui la società percettrice degli interessi sia una società parimenti residente. Tale articolo osta, tuttavia, ad una normativa nazionale che preveda l'effettuazione di tale ritenuta alla fonte in caso di versamento d'interessi da parte di una società residente ad altra società non-residente, laddove una società residente che percepisca interessi da un'altra società residente non sia soggetta all'obbligo di versamento di un acconto dell'imposta sulle società nei primi due anni d'imposizione e non sia quindi tenuta al versamento di detta imposta sugli interessi de quibus se non ad una scadenza sensibilmente più lontana rispetto a quella afferente la ritenuta alla fonte;

– osta ad una normativa nazionale che impone alla società residente, tenuta a procedere alla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi dalla medesima corrisposti ad una società non-residente, in caso di tardivo assolvimento di tale ritenuta, interessi di mora ad un tasso più elevato rispetto a quello applicabile in caso di ritardato pagamento dell'imposta sulle società, gravante, segnatamente, sugli interessi percepiti da una società residente da parte di altra società residente;

– osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui una società residente sia tenuta ad operare una ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti ad una società non residente, è esclusa la deducibilità, a titolo di costi d'esercizio, degli oneri finanziari sostenuti dalla medesima e direttamente connessi all'operazione di finanziamento de qua, mentre, in base alla normativa stessa, tali oneri finanziari sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di una società residente che percepisca interessi da altra società residente.

IV. - Nell'area **penale** si richiama, in tema di Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, Causa C-444/17, *Préfet des Pyrénées-Orientales contro Abdelaziz Arib e a.*

Il sig. Abdelaziz Arib, cittadino marocchino, è stato sottoposto a controllo, nel territorio francese, in prossimità della frontiera terrestre che separa la Francia dalla Spagna, a bordo di un autopullman proveniente dal Marocco. Egli era stato oggetto in precedenza di un provvedimento di allontanamento dal territorio francese. Sospettato di essere entrato illegalmente nel territorio francese, è stato sottoposto a fermo di polizia e il prefetto dei Pirenei Orientali (Francia) ha adottato un decreto recante l'obbligo di abbandonare il territorio francese, ordinando altresì il suo trattenimento amministrativo. Il fermo di polizia è stato annullato dal *Tribunal de grande instance de Perpignan* (Tribunale di primo grado di Perpignan, Francia). La *Cour d'appel de Montpellier* (Corte d'appello di Montpellier, Francia) ha confermato la decisione di primo grado e il prefetto ha proposto impugnazione dinanzi alla *Cour de cassation* (Corte di Cassazione, Francia).

Il principio della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen comporta l'assenza di controllo delle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri. Il controllo in questione è stato effettuato nel giugno 2016, durante il periodo di ripristino temporaneo in Francia del controllo alle frontiere interne. La Francia aveva infatti dichiarato lo stato di emergenza e ripristinato i controlli alle sue frontiere interne, conformemente alle disposizioni del codice frontiere Schengen, in ragione della grave minaccia per il suo ordine pubblico e per la sua sicurezza interna.

In tale contesto, la *Cour de cassation* (Corte di Cassazione) rileva che la direttiva rimpatri autorizza, in particolare, gli Stati membri a non applicare la procedura di rimpatrio da essa prevista ai cittadini di Paesi terzi qualora questi ultimi siano sottoposti a respingimento alla frontiera oppure siano fermati o scoperti in occasione dell'attraversamento irregolare della

frontiera esterna di uno Stato membro e non abbiano successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se, ai sensi di detta direttiva, una frontiera interna su cui è stato ripristinato il controllo sia equiparabile ad una frontiera esterna e se, di conseguenza, la Francia possa decidere di non applicare nei confronti del sig. Arib la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva rimpatri.

Nella sua sentenza, la Corte rammenta innanzitutto che il sig. Arib, cittadino marocchino, non è stato oggetto di un provvedimento di respingimento dal territorio francese, ma è stato controllato dalle autorità francesi nelle immediate vicinanze della frontiera franco-spagnola, dopo che i controlli a tale frontiera sono stati ripristinati ai sensi dell'articolo 25 del codice frontiere Schengen, ed è stato sottoposto a fermo di polizia, in seguito a tale controllo, con la motivazione che era sospettato di aver commesso il reato di ingresso irregolare nel territorio francese.

Secondo la Corte, occorre quindi determinare se un cittadino di un Paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e che è stato fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna di tale Stato membro rientri nella deroga prevista all'applicazione della direttiva rimpatri, qualora lo Stato membro interessato abbia ripristinato i controlli a tale frontiera conformemente all'articolo 25 del codice frontiere Schengen.

La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, la direttiva rimpatri deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di sottrarre cittadini di Paesi terzi che versino in situazione di soggiorno irregolare dall'ambito di applicazione di detta direttiva per il solo motivo del loro irregolare

ingresso attraverso una frontiera interna. Essa considera, inoltre, che il ripristino da parte di uno Stato membro dei controlli di frontiera alle sue frontiere interne non possa modificare tale conclusione. A tale guardo, la Corte ritiene, in particolare, che non si debba distinguere, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla direttiva rimpatri, la situazione di un cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna, a seconda che siano stati ripristinati o meno i controlli a detta frontiera.

La Corte rileva, inoltre, che dal codice frontiere Schengen risulta che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli di frontiera da parte di uno Stato membro non è equiparabile ad una frontiera esterna, ai sensi del medesimo codice. Infatti, secondo le disposizioni del codice frontiere Schengen, le nozioni di «frontiere interne» e di «frontiere esterne» si escludono a vicenda. Il codice si limita a prevedere che, in caso di ripristino da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano soltanto le disposizioni di detto codice relative alle frontiere esterne che siano pertinenti. La Corte ritiene, quindi, che la formulazione stessa del codice frontiere Schengen osti a che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli venga equiparata ad una frontiera esterna.

La Corte conclude che la deroga all'applicazione della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva rimpatri non riguarda il caso di un cittadino di un Paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna di detto Stato membro.

Parte I - *Decisioni*

Area Civile

Aiuti di Stato

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 gennaio 2019, C-387/17, *Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera b), iv) e v) – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Applicabilità – Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza – Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria

1) Sovvenzioni concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L'articolo 1, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE], dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento

principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell'obbligo di previa notifica stabilito dall'articolo 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un'azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d'imporre al ricorrente, mediante un'applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210173&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 13 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=205660&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Assicurazione

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 17 gennaio 2019, C-74/18, *A Ltd con l'intervento del Veronsaajien oikeudenvalvontayksikö*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema, Finlandia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione – Articolo 13, punto 13 – Nozione di “Stato membro in cui il rischio è situato” – Società, stabilita in uno Stato membro, che fornisce servizi di assicurazione relativi ai rischi contrattuali connessi alle trasformazioni delle società in un altro Stato membro – Articolo 157 – Stato membro di riscossione della tassa gravante sui premi di assicurazione

L'articolo 157, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, in combinato disposto con l'articolo 13, punto 13, della citata direttiva 2009/138, deve essere interpretato nel senso che, quando una compagnia di assicurazioni stabilita nel territorio di uno Stato membro propone un'assicurazione che copre i rischi contrattuali inerenti al valore delle azioni e al giusto prezzo di acquisto pagato dall'acquirente all'atto dell'acquisizione di un'impresa, un contratto di assicurazione concluso in tale contesto è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro di stabilimento del contraente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209926&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Cittadinanza dell'Unione europea

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019, C-129/18, *procedimento SM contro Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Agente incaricato di esaminare le domande di permesso di ingresso, sezione dei visti, Regno Unito), con l'intervento di Coram Children's Legal Centre (CCLC) e AIRE Centre*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court of the United Kingdom* (Corte suprema del Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione europea – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Familiari del cittadino dell'Unione – Articolo 2, punto 2, lettera c) – Nozione di “discendente diretto” – Minore sotto tutela legale permanente in virtù del regime della kafala (accoglienza legale) algerina – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Altri familiari – Articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Vita familiare – Interesse superiore del minore.

La nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione contenuta all'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende un minore posto sotto la tutela legale permanente di un cittadino dell'Unione a titolo della kafala algerina, in quanto tale sottoposizione non crea alcun legame di filiazione tra di loro.

È tuttavia compito delle autorità nazionali competenti agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell'Unione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, letto alla luce dell'articolo 7 e

dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione. Nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest'ultimo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212226&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate il 26 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211051&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2019, C-483/17, *Neculai Tarola contro Minister for Social Protection*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Court of Appeal* (Corte d'appello, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Lavoratori subordinati e autonomi – Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) – Diritto di

soggiorno superiore a tre mesi – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un'attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici giorni – Stato di disoccupazione involontaria – Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi – Diritto all'assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker's allowance)

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, in virtù dell'attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del principio della parità di trattamento sancito all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212902&pageIndex=0&doclan>

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=207802&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1)

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 15 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=207802&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx118/>

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 31 gennaio 2019, C-149/18, *Agostinho da Silva Martins* contro *Dekra Claims Services Portugal SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal da Relação de Lisboa* (Corte d'appello di Lisbona, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) – Articoli 16 et 27 – Norme di applicazione necessaria – Direttiva 2009/103/CE – Assicurazione della responsabilità civile automobilistica – Articolo 28

1) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev'essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che per l'azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un'analisi circostanziata del tenore letterale, dell'impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un'importanza tale nell'ordinamento giuridico nazionale da

giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell'articolo 4 di detto regolamento.

2) L'articolo 27 del regolamento n. 864/2007 dev'essere interpretato nel senso che l'articolo 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione di diritto dell'Unione che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale articolo 27.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210328&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8763168#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 17 gennaio 2019, C-102/18, *Klaus Manuel Maria Brisch*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Köln* (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 65, paragrafo 2 – Certificato successorio europeo – Domanda di certificato – Regolamento d'esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Natura obbligatoria o facoltativa del modulo previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione n. 1329/2014

L'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, e l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento

d'esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della domanda di un certificato successorio europeo, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l'utilizzazione del modulo IV, di cui all'allegato 4 del regolamento d'esecuzione n. 1329/2014, è facoltativa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209923&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8763168#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 gennaio 2019, C-386/17, *Stefano Liberato* contro *Luminita Luisa Grigorescu*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 26 ottobre 2016

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 2 – Articolo 27 – Articolo 35, paragrafo 3 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Litispendenza – Articolo 22, lettera a) – Articolo 23, lettera a) – Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all'ordine pubblico – Articolo 24 – Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine – Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza – Insussistenza

Le norme sulla litispendenza di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre

2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione.

In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209849&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=360506#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 6 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=205412&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=360506#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2019, C-579/17, *BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse* contro *Gradbeništvo Korana d.o.o*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien

(Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 2 – Materie escluse – Previdenza sociale – Articolo 53 – Richiesta di rilascio di un certificato attestante l'esecutività della decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di origine – Decisione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all'indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori – Esercizio da parte del giudice adito di un'attività giurisdizionale

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un'azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all'indennità per ferie retribuite, vantato da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro, per effetto del distacco, in uno Stato membro, di lavoratori che non hanno ivi il loro luogo di lavoro abituale, o nel contesto della cessione temporanea di lavoratori verso lo Stato membro stesso, oppure nei confronti di un datore di lavoro che non ha sede in detto Stato membro, per effetto dell'impiego di lavoratori che hanno il loro luogo di lavoro abituale nel medesimo Stato membro, rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, purché le condizioni di esercizio di tale azione non derogano alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità, per il giudice adito, di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa l'accertamento di detto credito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211184&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 25 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=207023&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019, C-554/17, *Rebecka Jonsson contro Société du Journal L'Est Républicain*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Svea hovrätt* (Corte d'appello di Stoccolma, Svezia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Articolo 16 – “Parte soccombente” – Spese del procedimento – Ripartizione – Articolo 19 – Ordinamenti procedurali degli Stati membri

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l'importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a

rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210768&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019, C-535/17, *NK contro BNP Paribas Fortis NV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000 – Rispettivi ambiti di applicazione – Fallimento di un ufficiale giudiziario – Azione proposta dal curatore fallimentare incaricato dell'amministrazione e della liquidazione del fallimento

L'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell'ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* di detto regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210526&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 18 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206896&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-464/18, *ZX contro Ryanair DAC*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona* (Tribunale di commercio n. 1 di Girona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo di un volo – Articolo 7, punto 5 – Esercizio di una succursale – Articolo 26 – Proroga tacita – Necessità che il convenuto compaia

1) L'articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il

regolamento (CEE) n. 295/91 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi.

2) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212906&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-603/17, *Peter Bosworth e Colin Hurley contro Arcadia Petroleum Limited e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21) – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

Le disposizioni del titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, devono essere interpretate nel senso che un contratto che vincola una società a una persona fisica

che esercita le funzioni di dirigente di quest'ultima non crea un vincolo di subordinazione tra le stesse e non può pertanto essere qualificato come «contratto individuale di lavoro», ai sensi di tali disposizioni, qualora, anche se l'azionista o gli azionisti di tale società hanno il potere di porre fine a tale contratto, detta persona sia in grado di stabilire o stabilisca effettivamente i termini del suddetto contratto e disponga di un potere di controllo autonomo sulla gestione corrente degli affari di detta società nonché sull'esercizio delle proprie funzioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212908&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 17 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209937&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Libera circolazione dei capitali

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, C-135/17, *X-GmbH contro Finanzamt Stuttgart - Körperschaften*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi – Clausola di standstill – Normativa nazionale di uno Stato membro riguardante società intermedie stabilite in paesi terzi – Modifica di tale normativa, seguita dalla reintroduzione della normativa precedente – Redditi di una

società stabilita in un paese terzo provenienti dalla detenzione di crediti presso una società stabilita in uno Stato membro – Inclusione di siffatti redditi nella base imponibile di un soggetto passivo avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro – Restrizione alla libera circolazione dei capitali – Giustificazione

1) La clausola di standstill prevista all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, dev'essere interpretata nel senso che l'articolo 63, paragrafo 1, TFUE lascia impregiudicata l'applicazione di una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti implicanti investimenti diretti, che fosse in vigore, nella sostanza, alla data del 31 dicembre 1993 in virtù di una legislazione di uno Stato membro, sebbene l'ambito applicativo di tale restrizione sia stato esteso, dopo tale data, alle partecipazioni non implicanti un investimento diretto.

2) La clausola di standstill prevista all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretata nel senso che il divieto sancito dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica ad una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti implicanti investimenti diretti, nel caso in cui la normativa tributaria nazionale che ha dato origine a tale restrizione sia stata oggetto, dopo il 31 dicembre 1993, di una modifica sostanziale a causa dell'adozione di una legge che è entrata in vigore, ma che è stata sostituita, ancor prima di essere stata applicata in pratica, da una normativa identica, nella sostanza, a quella applicabile al 31 dicembre 1993, a meno che l'applicabilità di tale legge sia stata differita in base al diritto nazionale, in modo tale che, nonostante la sua entrata in vigore, quest'ultima non sia stata applicabile ai movimenti transfrontalieri di capitali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i redditi realizzati da una società stabilita in un paese terzo, non derivanti da un'attività propria di tale società,

quali quelli qualificati come «redditi intermedi da investimento di capitale», ai sensi di tale normativa, sono inclusi, proporzionalmente alla partecipazione detenuta, nella base imponibile di un soggetto passivo residente in detto Stato membro, qualora tale soggetto passivo detenga una partecipazione pari almeno all'1% in detta società e qualora i redditi stessi siano sottoposti, in detto paese terzo, ad un livello di imposizione inferiore a quello esistente nello Stato membro interessato, salvo che esista un quadro giuridico che preveda, segnatamente, obblighi convenzionali tali da consentire alle autorità tributarie nazionali dello Stato membro in parola di controllare, se del caso, la veridicità delle informazioni relative a questa stessa società, fornite allo scopo di dimostrare che la partecipazione del citato soggetto passivo in quest'ultima non deriva da un'operazione di carattere artificioso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211048&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 5 giugno 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202548&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Libera prestazione dei servizi

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-630/17, *Anica Milivojević contro Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Općinski Sud u Rijeci – Stalna služba u Rabu* (Tribunale municipale di Fiume – antenna permanente di Rab, Croazia)

Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi con un mutuante non autorizzato – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 17, paragrafo 1 – Contratto di credito concluso da una persona fisica al fine di prestare servizi di ricettività turistica – Nozione di “consumatore” – Articolo 24, punto 1 – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Azione di nullità di un contratto di credito e di cancellazione dell’iscrizione di una garanzia reale dal registro immobiliare

1) L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, il cui effetto, in particolare, è che i contratti di credito e gli atti giuridici che su essi si fondano, conclusi nel territorio di tale Stato membro tra debitori e mutuanti, stabiliti in un altro Stato membro, che non dispongono di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, sono nulli a decorrere dalla data della loro conclusione, anche se sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore di tale normativa.

2) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti che non dispongono di un’autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, o dinanzi ai giudici dello Stato nel cui

territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell’azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.

3) L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un debitore che ha concluso un contratto di credito al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, non può essere considerato un «consumatore» ai sensi di tale disposizione, a meno che, tenuto conto del contesto dell’operazione per cui detto contratto è stato concluso, considerata nel suo insieme, quest’ultimo presenti un nesso talmente debole con tale attività professionale che risulti chiaramente che detto contratto persegue essenzialmente fini privati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4) L’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, un’azione finalizzata alla cancellazione dal registro immobiliare dell’ipoteca che grava su un immobile, ma che non rientra in detta nozione un’azione finalizzata a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto di credito e di un atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante dal suddetto contratto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210770&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 14 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=207749&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255>

Marchi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-690/17, *ÖKO-Test Verlag GmbH contro Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1 – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Diritti conferiti dal marchio – Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito

1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che essi non attribuiscono al titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.

2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale notorio, costituito da un sigillo di

test eseguito, il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili a quelli per i quali tale marchio è registrato, purché sia acclarato che, mediante l'apposizione suddetta, tale terzo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del medesimo marchio oppure arreca pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà, e che il terzo di cui sopra non ha, in questo caso, dimostrato l'esistenza di un «giusto motivo», ai sensi delle disposizioni summenzionate, a sostegno di un'apposizione siffatta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212909&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 17 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209937&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Moneta elettronica

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 gennaio 2019, C-389/17, *«Paysera LT» UAB, già «EVP International» UAB, con l'intervento di: Lietuvos bankas*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Lietuvos vyriausiosios administracinis teismas* (Corte amministrativa suprema della Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Avvio dell'attività degli istituti di moneta elettronica – Direttiva 2009/110/CE – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Norme in materia di fondi propri – Fondi propri richiesti per

l'esercizio di attività legate all'emissione di moneta elettronica – Nozione di “attività legata all'emissione di moneta elettronica” – Emissione della moneta elettronica a beneficio del venditore al valore nominale dei fondi ricevuti

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, deve essere interpretato nel senso che servizi forniti da istituti di moneta elettronica nell'ambito di operazioni di pagamento, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono attività legate all'emissione di moneta elettronica, ai sensi di tale disposizione, qualora detti servizi inneschino l'emissione o il rimborso di moneta elettronica nell'ambito di una stessa e unica operazione di pagamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209847&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 4 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206465&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Ordine di pagamento

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 gennaio 2019, C-639/17, *SLA «KPMG Baltics», in qualità di amministratore giudiziario dell'AS «Latvijas Krājbanka», contro SLA «Kipars AI»*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākā tiesa* (Corte suprema, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – Direttiva 98/26/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “ordine di trasferimento” – Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente

Un ordine di pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio non rientra nella nozione di «ordine di trasferimento» ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, né, pertanto, nell'ambito di applicazione della stessa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209927&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Principio del *ne bis in idem*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2019, C-617/17, *Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. contro Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Najwyższy* (Corte suprema, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 82 CE – Abuso di posizione

dominante – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 3, paragrafo 1 – Applicazione del diritto nazionale della concorrenza – Decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un'ammenda in base al diritto nazionale e un'ammenda in base al diritto dell'Unione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Applicabilità

Il principio del ne bis in idem, sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un'autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un'impresa, nell'ambito di una stessa decisione, un'ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un'ammenda per violazione dell'articolo 82 CE. In una situazione del genere l'autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell'infrazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212624&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 29 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208301&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Protezione internazionale

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 gennaio 2019, [Testo rettificato con ordinanza del 14 marzo 2019], C-661/17, *M.A., S.A., A.Z. Contro International Protection Appeals*

Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Politica d'asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Clausole discrezionali – Criteri di valutazione

1) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro, determinato come «competente» ai sensi di detto regolamento, abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale di cui a detto articolo 17, paragrafo 1, la domanda di protezione in parola.

2) Il regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri definiti da detto regolamento e l'esercizio della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo siano assicurati dalla stessa autorità nazionale.

3) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone a uno Stato membro che non è competente, ai sensi dei criteri enunciati da detto regolamento, quanto all'esame di una domanda di protezione internazionale, di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e di esaminare direttamente questa domanda, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

4) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.

5) L'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in assenza di prova contraria, detta disposizione stabilisce una presunzione secondo la quale è nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210174&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, Cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, *procedimento Bashir Ibrahim e a. contro Bundesrepublik Deutschland e Bundesrepublik Deutschland contro Taus Magamadov*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Rigetto da parte delle autorità di uno Stato membro di una domanda di asilo in quanto inammissibile per la precedente concessione di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro – Articolo 52 – Ambito di applicazione *ratione temporis* di tale direttiva – Articoli 4 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Carenze sistemiche nella procedura di asilo in tale altro Stato membro – Rigetto

sistematico delle domande d'asilo – Rischio effettivo e acclarato di subire un trattamento inumano o degradante – Condizioni di vita dei beneficiari di una protezione sussidiaria in quest'ultimo Stato.

1) L'articolo 52, primo comma, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di prevedere un'immediata applicazione della disposizione nazionale che traspone il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 33 di tale direttiva a domande d'asilo non ancora decise in via definitiva, introdotte prima del 20 luglio 2015 e anteriormente all'entrata in vigore di tale disposizione nazionale. Tale articolo 52, primo comma, letto alla luce, in particolare, del citato articolo 33, osta invece a una siffatta applicazione immediata in una situazione in cui tanto la domanda di asilo quanto la domanda di ripresa in carico sono state presentate prima dell'entrata in vigore della direttiva 2013/32 e, conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, rientrano ancora in toto nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

2) In una situazione come quella oggetto delle cause C 297/17, C-318/17 e C 319/17, l'articolo 33 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di respingere una domanda d'asilo come inammissibile ai sensi del paragrafo 2, lettera a), del citato articolo 33, senza che questi ultimi debbano o possano avvalersi in

via prioritaria delle procedure di presa o ripresa in carico previste dal regolamento n. 604/2013.

3) L'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere come inammissibile una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria, quando le prevedibili condizioni di vita in cui si troverebbe sottoposto detto richiedente quale beneficiario di una protezione sussidiaria in tale altro Stato membro non lo esporrebbero ad un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, nell'accezione dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La circostanza che i beneficiari di tale protezione sussidiaria non ricevano, in detto Stato membro, nessuna prestazione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatta prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, pur senza essere trattati diversamente dai cittadini di tale Stato membro, può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un siffatto rischio solo se detta circostanza comporta la conseguenza che quest'ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro eserciti tale medesima facoltà, quando la procedura d'asilo nell'altro Stato membro che ha concesso al richiedente una protezione sussidiaria conduca a rifiutare sistematicamente, senza un esame effettivo, il riconoscimento dello status di rifugiato a richiedenti protezione internazionale che presentano i requisiti previsti ai capi II e III della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 25 luglio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204413&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, C-163/17, *Abubacarr Jawo contro Bundesrepublik Deutschland*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg* (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Nozione di “fuga” – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro.

1) L'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

deve essere interpretato nel senso che un richiedente «[è] fuggito», ai sensi di tale disposizione, allorché si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali competenti per l'esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare quest'ultimo. Si può presumere che ciò si verifichi quando tale trasferimento non può essere eseguito a causa del fatto che il suddetto richiedente ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato informato dei suoi obblighi al riguardo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Detto richiedente conserva la possibilità di dimostrare che il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall'intenzione di sottrarsi a tali autorità.

2) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di trasferimento, l'interessato può invocare l'articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento, facendo valere che, poiché egli non era fuggito, il termine di sei mesi era scaduto.

3) L'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo Stato membro competente del fatto che l'interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento.

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la questione se l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti a che un richiedente protezione internazionale sia trasferito, in applicazione dell'articolo 29 del regolamento n. 604/2013, verso lo Stato membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui, in caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale richiedente

sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro.

L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest'ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema privazione materiale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 25 luglio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204427&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019, C-635/17, *procedimento E. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem* (Tribunale dell'Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all'immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva

2003/86/CE – Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva – Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) – Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria – Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale – Competenza della Corte – Articolo 11, paragrafo 2 – Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari – Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili – Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini – Limiti.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, a interpretare l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso osta – in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata da una soggiornante, che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a favore di un minorenni di cui essa è la zia e asseritamente la tutrice, il quale risiede come rifugiato e senza vincoli familiari in un paese terzo – a che tale domanda sia respinta per il solo motivo che la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minorenni, e pertanto l'effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo, e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti è stata ritenuta non plausibile dalle autorità competenti, sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel paese di origine, senza

prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minorenni, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro paese di origine.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 29 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208290&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4904146>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2019, C-582/17, *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro H. e R.*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Raad van State* (Paesi Bassi) (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) – Articolo 23, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 – Procedura di ripresa in carico – Criteri di competenza – Nuova domanda presentata in un altro Stato membro – Articolo 20, paragrafo 5 – Procedura di determinazione in corso – Ritiro della domanda – Articolo 27 – Mezzi di impugnazione

Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia

presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro:

– non può, in linea di principio, invocare, nell'ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo Stato membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato all'articolo 9 di detto regolamento;

– può, in via eccezionale, invocare, nell'ambito di un simile ricorso, il succitato criterio di competenza, in una situazione coperta dall'articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che dimostrino in modo manifesto che quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente per l'esame della domanda in applicazione di detto criterio di competenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212541&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 29 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=208288&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Servizi di pagamento nel mercato interno

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-295/18, *Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. contro Banco Comercial Português SA e Caixa Geral de Depósitos, SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal da Relação do Porto* (Corte d'appello di Porto, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articoli 2 e 58 – Ambito di applicazione – Utente di servizi di pagamento – Nozione – Esecuzione di un ordine di addebito emesso da un terzo relativo a un conto di cui non è titolare – Assenza di autorizzazione del titolare del conto addebitato – Operazione di pagamento non autorizzata

1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «servizi di pagamento», ai sensi di detta disposizione, l'esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito.

2) L'articolo 58 della direttiva 2007/64 va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «utente dei servizi di pagamento», ai sensi di detto articolo, il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati effettuati ordini di addebito senza il suo consenso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212905&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Trasporto aereo

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019, C-501/17, *Germanwings GmbH contro Wolfgang Pauels*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Köln* (Tribunale del Land, Colonia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione.

Tuttavia, per essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri previsto dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta «circostanza eccezionale» è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo, quale un

residuo, presente sulla pista di un aeroporto comportasse il suddetto ritardo prolungato del volo in questione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212663&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Tanchev presentate il 22 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=207984&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Trattamento dei dati personali

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-345/17, *Causa promossa da Sergejs Buivids*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’*Augstākā tiesa* (Corte suprema, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video – Articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d’espressione – Tutela della vita privata

1) L’articolo 3 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet

dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.

2) L'articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210766&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 27 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206183&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Tutela dei consumatori

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 23 gennaio 2019, C-430/17, *Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG* contro *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Contratti a distanza – Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) – Obbligo di informazione sul diritto di recesso – Articolo 8, paragrafo 4 – Contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni – Nozione di «spazio o (...) tempo limitato per visualizzare le informazioni» – Opuscolo incluso in un periodico – Cartolina postale di ordine contenente un collegamento ipertestuale che rinvia alle informazioni sul diritto di recesso

La valutazione della questione se, in un caso concreto, il mezzo di comunicazione consenta uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere effettuata tenendo conto dell'insieme delle caratteristiche tecniche della comunicazione commerciale del professionista. Al riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se, in considerazione dello spazio e del tempo occupati dalla comunicazione e delle dimensioni minime del carattere tipografico che sarebbero appropriate per un consumatore medio destinatario di tale comunicazione, tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva possano essere oggettivamente presentate nell'ambito di detta comunicazione.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato di visualizzazione delle informazioni e qualora sussista il diritto di recesso, il professionista è tenuto a fornire al consumatore, sul mezzo in

questione e prima della conclusione del contratto, le informazioni relative alle condizioni, al termine e alle modalità di esercizio di detto diritto. In un caso del genere, tale professionista deve fornire al consumatore il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, della suddetta direttiva attraverso un'altra fonte, in un linguaggio semplice e comprensibile.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210175&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=360506#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2019, C-266/18, *Aqua Med sp. z. o.o. z. contro Irena Skóra*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Poznaniu* (Tribunale regionale di Poznań, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione della direttiva – Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d'ufficio del carattere abusivo – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi e poteri del giudice nazionale

1) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti

stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto.

2) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a norme di procedura, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista, in caso di ricorso per l'asserita mancata esecuzione di un contratto da parte del consumatore, di scegliere tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, a meno che la scelta del luogo di esecuzione del contratto comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall'ordinamento giuridico dell'Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212623&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Area Lavoro

Contributi previdenziali

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 23 gennaio 2019, C-272/17, *K.M. Zyla contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposte sul reddito – Contributi previdenziali – Lavoratore che ha lasciato lo Stato membro d'occupazione nel corso dell'anno civile – Applicazione della regola *pro rata temporis* alla riduzione del prelievo dei contributi

L'articolo 45 TFUE va interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l'importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un'attività professionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210171&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

Lavoro a tempo determinato

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019, Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18, *Cobra Servicios Auxiliares SA contro FOGASA e a.*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro “per la realizzazione di un’opera o un servizio”

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale secondo la quale, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale - in cui la risoluzione del contratto di appalto concluso tra il datore di lavoro e uno dei suoi clienti, da un lato, ha avuto la conseguenza di porre fine a contratti di lavoro per la realizzazione di un'opera o un servizio, intercorrenti tra il

medesimo datore di lavoro e taluni lavoratori, e, dall'altro, ha comportato il licenziamento collettivo, basato su un motivo oggettivo, di lavoratori a tempo indeterminato assunti dal datore di lavoro in questione – l'indennità per cessazione del rapporto di lavoro versata ai primi lavoratori è inferiore a quella concessa ai lavoratori a tempo indeterminato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212907&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Organizzazione dell'orario di lavoro

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019, C-254/18, *Syndicat des cadres de la sécurité intérieure contro Premier ministre e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell'orario di lavoro – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Durata massima settimanale del lavoro – Periodo di riferimento – Carattere mobile o fisso – Deroga – Funzionari di polizia

L'articolo 6, lettera b), l'articolo 16, lettera b), e l'articolo 19, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo della durata media settimanale del lavoro, periodi di riferimento che inizino e terminino in date di calendario fisse, purché tale normativa contenga meccanismi atti a garantire che la durata media massima settimanale del lavoro di 48 ore sia rispettata nel corso di ogni periodo di sei mesi a cavallo di due periodi di riferimento fissi successivi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212910&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 28 febbraio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211195&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 gennaio 2019, C-258/17, *E.B. contro Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2 – Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile – Sanzione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione – Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale – Effetti dell'applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta

1) L'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso s'applica, successivamente alla

scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione.

2) La direttiva 2000/78 dev'essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella descritta supra al punto 1 del presente dispositivo, essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell'importo della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209782&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 5 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=205379&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 gennaio 2019, C-193/17, *Cresco Investigation GmbH contro Markus Achatz*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di

lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Discriminazione diretta fondata sulla religione – Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì santo – Giustificazione – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la direttiva 2000/78

1) Gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, il Venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane e, dall'altro, solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.

Le misure previste da tale normativa nazionale non possono essere considerate né misure necessarie alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, di detta direttiva, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi correlati alla religione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva.

2) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che, finché lo Stato membro interessato non abbia modificato, al fine di ripristinare la parità di trattamento, la propria normativa che concede il diritto a un giorno festivo il Venerdì santo solo ai lavoratori membri di talune chiese cristiane, un datore di lavoro privato soggetto a detta normativa ha l'obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo il Venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte

in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210073&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 25 luglio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=204414&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-154/18, *Tomás Horgan e Claire Keegan contro Minister for Education & Skills e altri*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *The Labour Court, Ireland* (Tribunale del lavoro, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta fondata sull'età – Insegnanti neoassunti – Data di assunzione – Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell'assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l'applicazione, al momento dell'assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima

di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull'età, ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210764&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019, C-49/18, *Carlos Escribano Vindel contro Ministerio de Justicia*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña* (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Misure di austerità di bilancio – Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Modalità – Impatto differenziato – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

1) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli

appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.

2) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell'ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all'anzianità o all'importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all'importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210561&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019, C-699/17, *Causa promossa da Allianz Vorsorgekasse AG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Stipulazione di convenzioni di adesione ad una cassa previdenziale professionale incaricata della gestione di contributi di solidarietà professionale – Stipulazione che richiede l'accordo dei dipendenti o della loro rappresentanza – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 49 e 56 TFUE – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza

Gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e l'obbligo di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un datore di lavoro, ente di diritto pubblico, e una cassa previdenziale professionale, per la gestione e l'investimento di contributi per il finanziamento dei trattamenti di fine rapporto versati ai dipendenti di detto datore di lavoro, anche se la stipulazione di una siffatta convenzione non deriva solo dalla volontà di detto datore di lavoro, ma richiede l'approvazione vuoi del personale, vuoi del comitato aziendale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212661&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Previdenza sociale

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 gennaio 2019, C-477/17, *Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank* contro *D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Centrale Raad van Beroep* (Corte d'appello per le questioni in materia di sicurezza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (UE) n. 1231/2010 – Normativa da applicare – Attestato A 1 – Articolo 1 – Estensione del beneficio dell'attestato A 1 ai cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro – Residenza legale – Nozione

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210185&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 27 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

[%2522&docid=206187&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522&docid=206187&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1)

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019, C-179/18, *Ronny Robart contro Federale Pensioendienst*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Arbeidsrechtbank Gent* (Tribunale del lavoro di Gand, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti – Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell'Unione europea dopo la sua entrata in servizio – Principio di leale cooperazione

L'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell'Unione europea e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell'assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un

lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210746&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 4 ottobre 2018

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206466&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019, C-322/17, *Eugen Bogatu contro Minister for Social Protection*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court (Ireland)* (Alta Corte, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 67 – Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un'attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi – Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro – Requisiti di ammissibilità

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare il suo articolo 67, letto in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l'ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede che tale persona eserciti un'attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest'ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210563&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Area Tributaria

Accise

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-638/17, *Causa promossa da Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Lietuvos vyriausios administracinės teisės* (Corte amministrativa suprema di Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “sigari o sigaretti” – Rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale parzialmente ricoperta da un ulteriore strato di carta

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che i prodotti del tabacco come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una parte della fascia esterna di tabacco naturale è coperta da un ulteriore strato di carta a livello del filtro, che può comportare la somiglianza visiva di tali prodotti con le sigarette, rientrano nella categoria dei sigari o dei sigaretti, ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212904&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Dogane

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 gennaio 2019, C-496/17, *Deutsche Post AG contro Hauptzollamt Köln*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Düsseldorf* (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell'Unione – Articolo 39 – Status di operatore economico autorizzato – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma – Richiedente diverso da una persona fisica – Questionario – Rilevamento di dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5 e 6 – Trattamento di dati personali

L'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, letto alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono esigere dal

richiedente lo status di operatore economico autorizzato che esso comunichi i numeri di identificazione fiscale, attribuiti ai fini del prelievo dell'imposta sul reddito, delle sole persone fisiche che siano responsabili del richiedente medesimo o esercitino il controllo sulla sua gestione e di quelle che siano responsabili delle questioni doganali al suo interno, nonché le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei riguardi dell'insieme di tali persone, nei limiti in cui tali dati permettono a dette autorità di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209846&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate il 17 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206867&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-288/18, *X BV contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 51 00 e 8528 59 40 – Monitor con schermo piatto a cristalli liquidi che possono visualizzare segnali provenienti da sistemi automatici per l'elaborazione dell'informazione – Accordo sul commercio

dei prodotti delle tecnologie dell'informazione

La nomenclatura combinata contenuta all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che, per stabilire se schermi piatti a cristalli liquidi (LCD), progettati e fabbricati per visualizzare tanto i dati provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quanto i segnali video compositi provenienti da altre fonti, debbano essere classificati nella sottovoce 8528 51 00 della nomenclatura combinata o nella sottovoce 8528 59 40 di tale nomenclatura, occorre valutare, esaminando l'insieme delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell'esercizio di tali funzioni, al fine di determinare se la loro funzione principale consista nell'essere utilizzati in un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione. In tale contesto, si deve attribuire particolare importanza al fatto che essi siano o meno progettati per il lavoro a distanza ravvicinata. L'identità tra l'utente dello schermo e la persona che elabora e/o inserisce l'informazione nella macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione non è un criterio rilevante ai fini di tale determinazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212903&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 10 gennaio 2019, C-410/17, *A Oy, con l'intervento di Veronsaajien oikeudenvahvontayksikkö*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema, Finlandia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) – Articolo 14, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 – Operazioni a titolo oneroso – Operazioni in caso di corrispettivo costituito in parte da beni o da servizi – Contratto di demolizione – Contratto d'acquisto a fini di smantellamento

1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, il prestatore, vale a dire un'impresa di demolizioni, deve effettuare lavori di tal genere e può, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, rivendere questi ultimi, siffatto contratto prevede una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione dei lavori di demolizione, e, in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di detti rottami metallici, se l'acquirente, ossia tale società, attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione; tuttavia, tale cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora, in forza di un contratto di acquisto a fini di smantellamento, l'acquirente, vale a dire un'impresa di demolizioni, acquisti un bene da smantellare e si impegni, a fronte di una penale, a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, nonché a rimuovere i rifiuti entro un termine prestabilito nel contratto, tale contratto prevede una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di un bene da smantellare;

tale cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Nella misura in cui l'acquirente è tenuto a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, e i rifiuti che ne risultano, rispondendo così specificamente alle esigenze del venditore, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, tale contratto comprende, inoltre, una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione di lavori di demolizione o smantellamento e rimozione, se detto acquirente attribuisce un valore a tale prestazione di cui tiene conto nel prezzo che propone, come fattore di riduzione del prezzo d'acquisto del bene da smantellare, il che è una questione che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209666&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 24 gennaio 2019, C-165/17, *Morgan Stanley & Co International plc contro Ministre de l'Économie et des Finances*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo) – Determinazione del prorata di detrazione applicabile – Succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede principale della società – Spese effettuate dalla succursale, destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della casa madre – Spese generali della succursale concorrenti alla

realizzazione sia delle proprie operazioni sia di quelle della casa madre

1) L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto sia ad operazioni esentate da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un prorata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d'affari, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, costituito da queste sole operazioni ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale di cui sopra, compreso il caso in cui tale diritto a detrazione consegua dall'esercizio di un'opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell'assoggettare all'imposta sul valore aggiunto le operazioni realizzate in quest'ultimo Stato.

2) L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile alle spese generali di una succursale immatricolata in uno Stato membro che concorrono alla realizzazione sia delle operazioni di tale succursale effettuate in questo Stato sia delle operazioni realizzate dalla casa madre della succursale di cui sopra stabilita in un altro Stato membro, occorre tener conto, nel denominatore della frazione costituente tale

prorata di detrazione, delle operazioni realizzate tanto dalla summenzionata succursale quanto dalla sua casa madre, con la precisazione che nel numeratore della frazione di cui sopra devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate da detta succursale, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre suddetta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale in parola.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210186&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 3 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206382&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 gennaio 2019, C-310/16, *Spetsializirana prokuratura* contro *Petar Dziven, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Spetsializiran nakažatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA – Principio di effettività – Assunzione delle prove – Intercettazioni telefoniche – Autorizzazione concessa da un'autorità giudiziaria incompetente – Presa in considerazione di tali intercettazioni come elementi di prova – Normativa nazionale – Divieto

L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), all'applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un'autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209925&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 25 luglio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=204411&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3807002#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2019, C-278/18, *Manuel Jorge Sequeira Mesquita contro Fazenda Pública*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Supremo Tribunal Administrativo* (Corte amministrativa suprema, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzione – Articolo 13, parte B, lettera b) – Affitto e locazione di

beni immobili – Nozione – Contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto

L'articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'affitto e la locazione di beni immobili, prevista da tale disposizione, si applica ad un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto a una società operante nel settore della viticoltura, stipulato per un periodo di un anno, soggetto a rinnovo automatico e che prevede in cambio il versamento di un canone di locazione al termine di ciascun anno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211181&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019, C-562/17, *Nestrade SA contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) e Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Audiencia Nacional* (Corte centrale, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Tredicesima direttiva 86/560/CEE – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Principi di equivalenza e di effettività – Impresa non stabilita nell'Unione europea – Decisione anteriore e definitiva di diniego del rimborso dell'IVA – Numero di identificazione IVA errato

Le disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle

imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente indicato sulla fattura, ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210767&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019, C-531/17, *Vetsch Int. Transporte GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) – Esenzioni dall'IVA all'importazione – Importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario – Cessione intracomunitaria successiva – Evasione fiscale – Diniego dell'esenzione – Presupposti

L'articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione, di cui a tali disposizioni, non deve essere negato all'importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta, ai

sensi dell'articolo 201 della direttiva 2006/112, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intracomunitario che è seguito a tale importazione commette un'evasione su un'operazione successiva al trasferimento in parola e che non è collegata al trasferimento medesimo e, dall'altro, nessun elemento consente di ritenere che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un'evasione commessa dal destinatario.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210769&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 6 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=205411&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019, C-434/17, *Human Operator Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Zalaegerszeg, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'IVA – Determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IVA – Applicazione retroattiva di una misura di deroga – Principio della certezza del diritto

Il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che prevede l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul

valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, prima che l'atto dell'Unione che autorizza la medesima deroga sia stato notificato allo Stato membro che l'ha chiesta, laddove l'atto dell'Unione in questione tace in merito alla sua entrata in vigore o alla sua data iniziale di applicazione, e anche se lo stesso Stato membro ha espresso l'intenzione di applicare la deroga in parola retroattivamente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210747&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019, C-275/18, *Milan Vinš contro Odvolací finanční ředitelství*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší správní soud* (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell'Unione europea – Condizione per l'esenzione prevista dal diritto nazionale – Vincolo di beni a un determinato regime doganale – Prova del vincolo al regime dell'esportazione.

L'articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l'articolo 131 della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione legislativa nazionale subordini l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista per beni destinati a essere esportati fuori dell'Unione europea alla condizione che tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell'esportazione, in una situazione nella quale è dimostrato che le condizioni sostanziali dell'esenzione, tra cui in particolare quella che richiede l'uscita effettiva

dal territorio dell'Unione dei beni interessati, sono soddisfatte.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212325&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=614308>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019, C-214/18, *Causa promossa da H. W.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Rejonowy w Sopocie* (Tribunale circondariale di Sopot, sezione civile I, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ufficiale giudiziario – Esecuzione forzata – Diritti di esecuzione determinati dalla legge – Prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti secondo cui l'importo di tali diritti di esecuzione include l'IVA – Principi di neutralità e di proporzionalità

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui l'IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest'ultimo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212848&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-691/17, *PORR Építési Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest-Capitale, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte – Articolo 199, paragrafo 1, lettera a) – Inversione contabile – Versamento non dovuto dell'imposta da parte del beneficiario di servizi ai prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria – Decisione dell'autorità tributaria che constata un debito tributario a carico del destinatario di servizi e respinge una domanda di detrazione – Assenza di esame da parte dell'autorità tributaria della possibilità di rimborso dell'imposta

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi dell'autorità tributaria secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, detta autorità nega ad un'impresa il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto che tale impresa, in quanto destinataria di servizi, ha indebitamente versato al fornitore di detti servizi sulla base di una fattura che quest'ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), mentre l'operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l'autorità tributaria

– prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l'emittente di tale erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa l'importo dell'IVA indebitamente versata e rettificare suddetta fattura nell'ambito di un

procedimento di auto-rettificazione, conformemente alla normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l'imposta che ha indebitamente versato all'erario, o

– decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l'imposta che ha indebitamente versato all'emittente della medesima e che quest'ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all'erario.

Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell'IVA indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=212911&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Società

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, C-581/17, *Martin Wächter contro Finanzamt Konstanz*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Baden-Württemberg* (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone – Trasferimento del luogo di domicilio di una persona fisica da uno Stato membro verso la Svizzera – Tassazione delle plusvalenze latenti relative alle quote societarie – Fiscalità diretta – Libera circolazione dei lavoratori autonomi – Parità di trattamento

Le clausole dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, devono essere interpretate nel senso che ostano ad un regime fiscale di uno Stato membro che, in una situazione in cui un cittadino di uno Stato membro, persona fisica, esercente un'attività economica sul territorio della Confederazione svizzera, trasferisca il proprio domicilio dallo Stato membro, il cui regime fiscale è in causa, verso la Svizzera, preveda la riscossione, al momento del trasferimento stesso, dell'imposta dovuta sulle plusvalenze latenti relative a quote societarie detenute dal cittadino medesimo, mentre, in caso di mantenimento del domicilio nel medesimo Stato membro, la riscossione dell'imposta ha luogo solo nel momento di realizzazione delle plusvalenze, vale a dire al momento della cessione delle quote societarie stesse.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211046&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 27 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=206184&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-116/16 e C-117/16, *Skatteministeriet contro T Danmark e Y Danmark Aps*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'*Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi –

Direttiva 90/435/CEE – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili

1) Le cause C-116/16 e C-117/16 sono riunite ai fini della sentenza.

2) Il principio generale del diritto dell'Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cui all'articolo 5 della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

3) La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall'altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo

societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti.

4) Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi.

5) In una situazione in cui il regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 90/435, come modificata dalla direttiva 2003/123, risulti inapplicabile a fronte dell'accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva medesima, non può essere invocata l'applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE al fine di mettere in discussione la normativa del primo Stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211047&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1 marzo 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199823&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, *N Luxembourg 1 e a. contro Skatteministeriet*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'*Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca) (C-115/16, C-118/16 e C-119/16), e dal *Vestre Landsret* (Corte regionale dell'Ovest, Danimarca) (C-299/16)

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Beneficiari effettivi di interessi e royalties – Articolo 5 – Abuso – Società stabilita in uno Stato membro che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi

1) Le cause C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 sono riunite ai fini della sentenza.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, nel combinato disposto con il successivo articolo 1, paragrafo 4, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati ivi prevista è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione.

Il principio generale di diritto dell'Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione da qualsiasi tassazione degli interessi versati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

3) La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato

conseguito e, dall'altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti. La circostanza che lo Stato membro da cui provengono gli interessi abbia concluso una convenzione con lo Stato terzo in cui risiede la società che ne è beneficiaria effettiva è irrilevante sull'eventuale accertamento di un abuso.

4) Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di interessi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi degli interessi medesimi.

5) L'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/49 dev'essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni (SCA), omologata come società d'investimenti in capitali a rischio (SICAR) di diritto lussemburghese non può essere qualificata come società di uno Stato membro, ai sensi di detta direttiva, idonea a beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima qualora, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, gli interessi percepiti dalla stessa SICAR, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, siano esenti dall'imposta sui redditi degli enti associativi in Lussemburgo.

6) Nel caso in cui il regime di esenzione dalla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2003/49, non sia applicabile per effetto dell'accertamento dell'esistenza di una frode o di un abuso, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva medesima,

l'applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE non può essere invocata al fine di mettere in discussione la disciplina di tassazione degli interessi medesimi del primo Stato.

Al di fuori di tale ipotesi, l'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che:

– non osta, in linea di principio ad una normativa nazionale per effetto della quale una società residente che corrisponda interessi ad una società non residente è tenuta ad operare, sugli interessi medesimi, una ritenuta d'imposta alla fonte, mentre tale obbligo non grava sulla società stessa nel caso in cui la società percettrice degli interessi sia una società parimenti residente. Tale articolo osta, tuttavia, ad una normativa nazionale che preveda l'effettuazione di tale ritenuta alla fonte in caso di versamento d'interessi da parte di una società residente ad altra società non-residente, laddove una società residente che percepisca interessi da un'altra società residente non sia soggetta all'obbligo di versamento di un acconto dell'imposta sulle società nei primi due anni d'imposizione e non sia quindi tenuta al versamento di detta imposta sugli interessi de quibus se non ad una scadenza sensibilmente più lontana rispetto a quella afferente la ritenuta alla fonte;

– osta ad una normativa nazionale che imponesse alla società residente, tenuta a procedere alla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi dalla medesima corrisposti ad una società non-residente, in caso di tardivo assolvimento di tale ritenuta, interessi di mora ad un tasso più elevato rispetto a quello applicabile in caso di ritardato pagamento dell'imposta sulle società, gravante, segnatamente, sugli interessi percepiti da una società residente da parte di altra società residente;

– osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui una società residente sia tenuta ad operare una ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti ad una società non residente, è esclusa la deducibilità, a titolo di costi d'esercizio, degli oneri finanziari sostenuti dalla medesima e direttamente connessi all'operazione di finanziamento de qua, mentre, in base alla

normativa stessa, tali oneri finanziari sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di una società residente che percepisca interessi da altra società residente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=211053&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1 marzo 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199820&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Area Penale

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, Causa C-444/17, *Préfet des Pyrénées-Orientales contro Abdelaziz Arib e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino temporaneo, da parte di uno Stato membro, del controllo di frontiera alle proprie frontiere interne – Ingresso irregolare di un cittadino di un paese terzo – Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne – Direttiva 2008/115/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell'articolo 25 di tale regolamento, il controllo a tale frontiera, in ragione di una

minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211802&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9028358>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 17 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206865&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9028358>

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 gennaio 2019, C-97/18, *ET*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Noord-Nederland* (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca – Decisione quadro 2006/783/GAI – Articolo 12, paragrafi 1 e 4 – Legge applicabile all'esecuzione – Legge dello Stato di esecuzione che autorizza l'uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell'adempimento in caso di mancata esecuzione del provvedimento di confisca – Conformità – Legge dello Stato di emissione che consente anch'essa l'uso di

sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell'adempimento – Irrilevanza

1) L'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'applicazione di una legge di uno Stato d'esecuzione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini dell'esecuzione di una decisione di confisca emessa nello Stato di emissione, autorizza, se del caso, l'uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell'adempimento.

2) Il fatto che la legge dello Stato di emissione consenta anch'essa l'eventuale ricorso alla sanzione detentiva finalizzata alla coercizione all'adempimento non influisce in alcun modo sull'applicazione di una siffatta misura nello Stato di esecuzione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=209667&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=360506#ctx1>

–

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019, C-8/19 PPU, *Procedimento penale a carico di RH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Spetsializiran nakazatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4 – Riferimenti in pubblico colpevolezza – Decisione di custodia cautelare – Mezzi di ricorso – Procedimento di controllo della legittimità di tale decisione – Rispetto della presunzione di innocenza – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di essere sentiti entro un

termine ragionevole – Normativa nazionale che restringe la facoltà dei giudici nazionali di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o che li obbliga a pronunciarsi senza attendere la risposta a tale domanda – Sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di tale normativa

1) L'articolo 267 TFUE e l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, dalla quale consegua che il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare senza poter presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte o attendere la sua risposta.

2) Gli articoli 4 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, devono essere interpretati nel senso che i requisiti derivanti dalla presunzione di innocenza non ostano a che, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice proceda, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a scarico presentatigli e motivi la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell'interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210780&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019, C-492/18 PPU, TC

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona – Articolo 17 – Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo – Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto – Interpretazione conforme – Sospensione dei termini – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale – Chiarezza e prevedibilità

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate.

L’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni – sulla base di un’interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata

da un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti – nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della suddetta disposizione nazionale alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=210710&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 6 novembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=207341&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8511255#ctx1>

Parte II - *Questioni pendenti*

Area Civile

Cittadinanza europea

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Irlanda) il 12 febbraio 2018 – *Nalini Chenchooliab / Minister for Justice and Equality* (Causa C-94/18)

Questioni pregiudiziali:

Ove al coniuge di un cittadino dell'Unione che ha esercitato diritti di libera circolazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/38/CE sia stato rifiutato un diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 7, in quanto il cittadino dell'Unione in questione non esercita, o non esercita più, diritti sanciti dai Trattati dell'Unione nello Stato membro ospitante interessato, e ove nei confronti del coniuge sia stato proposto l'allontanamento dal territorio di tale Stato membro, se tale allontanamento debba avvenire in conformità delle disposizioni della direttiva o se esso rientri nella competenza del diritto nazionale dello Stato membro.

Nel caso in cui la risposta alla precedente questione sia che l'allontanamento deve avvenire conformemente alle disposizioni della direttiva, se l'allontanamento vada effettuato in conformità dei requisiti di cui al capo VI della direttiva, e in particolare degli articoli 27 e 28 della stessa, o se lo Stato membro possa, in tali circostanze, avvalersi di altre disposizioni della direttiva, in particolare degli articoli 14 e 15 della stessa.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 21 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214301&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4975460>

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 28 maggio 2018 - *Avv. Alessandro Salvoni c. Anna Maria Fiermonte* (Causa C-347/18)

Questione pregiudiziale:

Se l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che ostino alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine richiesta del rilascio dell'attestato previsto dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 con riferimento ad una decisione definitiva, di esercitare poteri officiosi tesi a verificare la violazione delle norme contenute nel Capo II sezione 4 del regolamento Bruxelles Ibis al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente rilevata e di consentire allo stesso consumatore di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'art. 45 del medesimo regolamento.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213781&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4180732>

Diritto d'autore e diritti connessi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Supremo Tribunal de Justiça* (Portogallo) il 6 dicembre 2017 - *Cofemel - Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV* (Causa C-683/17)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'interpretazione data dalla CGUE all'art[icolo] 2, [l]ettera a), della Direttiva 2001/29/CE (1) osta ad una normativa nazionale - nel caso di specie, la norma di cui all'art[icolo] 2, co. 1, p[unto] i), del Codice del diritto d'autore e diritti [Or.35] connessi (CDADC) - che garantisca tutela giuridica del diritto d'autore a opere d'arte applicata, disegni o modelli industriali o opere di design, che, al di là del fine utilitario che questi assolvono, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, posto che la loro originalità è il criterio centrale per l'attribuzione della protezione in materia di diritto d'autore.

2) Se l'interpretazione data dalla CGUE all'art[icolo], [l]ettera a), della Direttiva 2001/29/CE osta ad una normativa nazionale - nel caso di specie, la norma di cui all'art[icolo] 2, co. 1, p[unto] i), del CDADC - che garantisca tutela giuridica del diritto d'autore a opere d'arte applicata, disegni o modelli industriali o opere di design che, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico, e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, siano meritevoli di essere definite come «creazione artistica» o «opera d'arte».

(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 2 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213597&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4180469>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia) il 20 luglio 2018 - *Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l'audiovisuel* (Causa C-484/18)

Questione pregiudiziale:

Se gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 49, paragrafo II, della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, modificata dall'articolo 44 della legge n. 2006-961 del 1° agosto 2006, istituisca, a favore dell'*Institut national de l'audiovisuel*, beneficiario, sugli archivi audiovisivi, dei diritti di sfruttamento delle società nazionali di radiodiffusione, un regime derogatorio che prevede che le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti-interpreti e le remunerazioni alle quali detto sfruttamento dà luogo siano disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti-interpreti stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti-interpreti e tale istituto, ove detti accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 16 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214153&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4181447>

Protezione dei dati

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Francia) il 15 marzo 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D. / *Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)* (Causa C-136/17)

Questioni pregiudiziali:

Se, in relazione alle responsabilità, alle competenze e alle possibilità specifiche del gestore di un motore di ricerca, il divieto imposto agli altri responsabili del trattamento di trattare i dati di cui ai paragrafi 1 e 5 dell'articolo 8 della direttiva del 24 ottobre 1995, fatte salve le eccezioni previste da questo testo, sia applicabile anche a tale gestore quale responsabile del trattamento che costituisce tale motore.

In caso di risposta affermativa alla questione posta al punto 1:

se le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che il divieto così imposto, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, al gestore di un motore di ricerca di trattare i dati che rientrano in tali disposizioni lo obblighi sistematicamente ad accogliere le richieste di cancellazione relative ai link che rinviano a pagine web che trattano dati siffatti;

in una simile prospettiva, come debbano essere interpretate le eccezioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), della direttiva del 24 ottobre 1995, quando esse si applicano al gestore di un motore di ricerca, alla luce delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità specifiche. In particolare, se un tale gestore possa rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione qualora egli constati che i link in questione rinviano a contenuti che, sebbene comprendano dati che rientrano nelle categorie elencate al paragrafo 1 dell'articolo 8, rientrano anche nell'ambito d'applicazione delle eccezioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo, in particolar modo lettere a) ed e);

allo stesso modo, se le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere

interpretate nel senso che, qualora i link la cui cancellazione è richiesta rinvino a trattamenti di dati personali effettuati a soli scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria che, a tale titolo, possono, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del 24 ottobre 1995, raccogliere e trattare dati che rientrano nelle categorie menzionate all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva, il gestore di un motore di ricerca può, per tale motivo, rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione;

In caso di risposta negativa alla questione posta al punto 1:

quali requisiti specifici della direttiva del 24 ottobre 1995 debba soddisfare il gestore di un motore di ricerca, tenuto conto delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità;

se, qualora egli constati che le pagine web alle quali rinviano i link di cui è richiesta la cancellazione comprendono dati la cui pubblicazione, sulle suddette pagine, è illecita, le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che:

- esse obbligano il gestore di un motore di ricerca ad eliminare tali link dall'elenco di risultati che compaiono a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente;

- o che esse implicino solamente che egli tenga presente tale circostanza per valutare la fondatezza della domanda di cancellazione;

- o che tale circostanza è irrilevante rispetto alla valutazione che egli deve compiere;

Inoltre, qualora tale circostanza non sia inconferente, come debba essere valutata la liceità della pubblicazione dei dati controversi sulle pagine web provenienti da trattamenti che non rientrano nell'ambito d'applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995 e, di conseguenza, delle normative nazionali che la attuano.

Qualunque sia la risposta fornita alla questione posta al punto 1:

indipendentemente dalla liceità della pubblicazione dei dati personali sulla pagina web cui rinvia il link controverso, se le

disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che:

- qualora il richiedente dimostri che tali dati sono divenuti incompleti o inesatti, o che non sono aggiornati, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere la relativa richiesta di cancellazione;

- più precisamente, qualora il richiedente dimostri che, tenuto conto dello svolgimento del procedimento giudiziario, le informazioni relative ad uno stadio anteriore del procedimento non corrispondono più alla realtà attuale della sua situazione, il gestore di un motore di ricerca è tenuto a cancellare i link che rinviano a pagine web che contengono siffatte informazioni;

se le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che le informazioni relative alla sottoposizione a indagine di un individuo o che riferiscono di un processo, e la condanna che ne consegue, costituiscono dati relativi alle infrazioni e alle condanne penali. In generale, se una pagina web comprendente dati che menzionano condanne o procedimenti giudiziari a carico di una persona fisica rientri nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.

(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 10 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209686&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4977926>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Francia) il 21 agosto 2017 – *Google Inc. / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)* (Causa C-507/17)

Questioni pregiudiziali:

Se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 (1) sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva del 24 ottobre 1995 (2), debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una domanda di cancellazione, è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, talché i link controversi non appaiano più, indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente, e anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda di cancellazione o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati nel precedente punto, il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di cancellazione, è tenuto a sopprimere, con la tecnica del «blocco geografico», da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del «diritto alla

cancellazione», i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest'ultimo, o persino, più in generale, da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva del 24 ottobre 1995, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente di Internet che effettua la ricerca.

(1) Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 10 gennaio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209688&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4977427>

Protezione internazionale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad van State* (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 – *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, *altra parte*: E.P. (Causa C-380/18)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (1) (...), debba essere interpretato nel senso che, nell'accertare che il soggiorno regolare non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni è terminato, in quanto uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico, occorre motivare che il comportamento personale dello straniero di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali requisiti di motivazione siano richiesti dall'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (...), per la motivazione che uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico.

Se l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 (...), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale uno straniero viene considerato una minaccia per l'ordine pubblico per il solo fatto che è accertato che detto straniero è sospettato di aver commesso un reato.

(1) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).

giovedì 02/05/2019: Trattazione orale

Tutela dei consumatori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Warszawie* (Polonia) il 16 aprile 2018 – *Kamil Dżiubak, Justina Dżiubak / Raiffeisen Bank Polska SA* (Causa C-260/18)

Questioni pregiudiziali:

Qualora l'effetto della dichiarazione di abusività – ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 1 – delle clausole contrattuali in cui sono determinate le modalità di esecuzione della prestazione (l'entità della stessa) sia la caducazione, sfavorevole per il consumatore, dell'intero contratto, se sia possibile colmare le lacune nel contratto non già in base ad una norma di natura suppletiva che sostituisca inequivocabilmente la clausola abusiva, bensì in base a disposizioni di diritto nazionale che prevedono l'integrazione degli effetti degli atti giuridici espressi nel suo contenuto mediante gli

effetti risultanti secondo gli usi o l'equità (norme di convivenza sociale).

Se l'eventuale valutazione delle conseguenze della caducazione dell'intero contratto debba essere effettuata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione oppure [di quelle esistenti] al momento in cui è insorta la controversia tra le parti riguardo all'efficacia di una data clausola (dal momento in cui il consumatore ne fa valere il carattere abusivo) e quale rilevanza abbia la posizione espressa dal consumatore nel corso di tale controversia.

Se sia possibile mantenere in vigore le clausole che, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, costituiscono clausole contrattuali abusive nel caso in cui, al momento della decisione della controversia, far ricorso a tale soluzione risulti oggettivamente favorevole per il consumatore.

Se il riconoscimento del carattere abusivo delle clausole contrattuali che stabiliscono l'importo e le modalità di esecuzione delle prestazioni ad opera delle parti possa portare ad una situazione in cui la configurazione del rapporto giuridico determinato sulla base del contenuto del contratto, una volta eliminate le clausole abusive, risulterà difforme dalla volontà delle parti per quanto concerne la prestazione principale delle stesse. In particolare, se il fatto che una clausola contrattuale è stata dichiarata abusiva significhi che è possibile continuare ad applicare le altre clausole contrattuali – delle quali non è stato eccepito il carattere abusivo – che definiscono la prestazione principale del consumatore e la cui configurazione stabilita dalle parti (la loro introduzione nel contratto) era indissolubilmente connessa con le clausole contestate dal consumatore.

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 14 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214084&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4181024>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Kúria* (Ungheria) il 3 novembre 2017 – *Kiss Gyula / CIB Bank Zrt. e altri* (Causa C-621/17)

Questioni pregiudiziali:

Se il requisito relativo alla redazione in modo chiaro e comprensibile di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che, in un contratto di mutuo stipulato con i consumatori, tale requisito è soddisfatto da una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, che determina in modo preciso l'importo delle spese, delle commissioni e degli altri oneri (in prosieguo, congiuntamente: le «spese») a carico del consumatore, il relativo metodo di calcolo e il momento in cui devono essere pagati, la quale, tuttavia, non precisa a fronte di quali servizi specifici vengono pagate dette spese; oppure, se esso debba essere interpretato nel senso che il contratto deve altresì indicare quali siano tali servizi specifici. In quest'ultimo caso, se sia sufficiente che il contenuto del servizio reso possa dedursi dalla denominazione della spesa.

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che la clausola contrattuale in materia di spese utilizzata nella presente fattispecie, senza che sia possibile individuare inequivocabilmente, in base al contratto, quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, determina, a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 15 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214118&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4181160>

Area Lavoro

Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesarbeitsgericht* (Germania) il 5 marzo 2018 – *Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer* (Causa C-168/18)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, sia applicabile qualora le prestazioni di previdenza complementare aziendale vengano fornite attraverso un ente previdenziale interprofessionale soggetto al controllo statale dei servizi finanziari, quest'ultimo riduca legittimamente per motivi finanziari, con il consenso dell'autorità di vigilanza, le prestazioni erogate, e il datore di lavoro, pur dovendo rispondere delle riduzioni, in forza del diritto nazionale, nei confronti degli ex dipendenti, non possa tuttavia, a causa del suo stato di insolvenza, adempiere all'obbligo ad esso incombente di compensare tali riduzioni delle prestazioni.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

In quali circostanze le perdite subite dall'ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare aziendale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima, sebbene l'ex dipendente percepisca almeno la metà delle

prestazioni derivanti dai diritti pensionistici maturati.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE espliciti effetti diretti e se tale disposizione, qualora uno Stato membro non abbia recepito tale direttiva nel diritto nazionale o l'abbia recepita in modo non corretto, conferisca al singolo diritti che questi può far valere dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti dello Stato membro

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro – con effetti vincolanti per il datore di lavoro – quale ente che assicura contro l'insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale, sia soggetto al controllo statale dei servizi finanziari e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l'assicurazione contro l'insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un'autorità amministrativa, possa creare i presupposti dell'esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia un'autorità pubblica dello Stato membro.

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate l'8 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213871&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4180863>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Supremo Tribunal Administrativo* (Portogallo) l'11 dicembre 2017 – *Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira* (Causa C-692/17)

Questione pregiudiziale:

Se la cessione, effettuata a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo IVA ad un terzo, della posizione processuale di cui è titolare nel contesto di un'azione esecutiva per il recupero di un credito riconosciuto giudizialmente, risultante dall'inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare, maggiorato di IVA, al tasso in vigore alla data di effettuazione del pagamento, e di interessi moratori maturati e maturandi fino al pagamento integrale, rientra nella nozione di «concessione», «negoiazione» o «gestione di crediti» ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva IVA.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 2 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213596&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4180543>

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel București* (Romania) il 2 febbraio 2018 – *SC Petrotel-Lukoil SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor* (Causa C-68/18)

Questioni pregiudiziali:

Se le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ostino alle disposizioni di cui all'articolo 175, in vigore fino al 31.03.2010 del Codul fiscal - Legea nr. 571 (codice tributario - legge n. 571), del 22 dicembre 2003 e di cui all'articolo 20616, in vigore dall'1.04.2010, del Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, nonché alle normative susseguenti.

Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ostino alle disposizioni di cui all'articolo 175, in vigore fino al 31.03.2010 del Codul fiscal - Legea nr. 571 e di cui all'articolo 20616, in vigore dall'1.04.2010 del Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, nonché alle normative susseguenti.

Se il principio di proporzionalità osta a che lo Stato ignori la circostanza che la società ha ottenuto, dopo l'ispezione tributaria, la decisione che consente l'equiparazione del prodotto «oli combustibili semilavorati» al

prodotto «oli combustibili [păcură]» e, in occasione dell'esame del reclamo del contribuente/società, a che venga mantenuta l'accisa inizialmente calcolata per il prodotto «gasolio».

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 16 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214157&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4181251>

Area Penale

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Paesi Bassi) l'8 maggio 2018 – *Openbaar Ministerie / SF* (Causa C-314/18)

Questioni pregiudiziali:

Se gli articoli 1, paragrafo 3, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI e gli articoli 1, lettere a) e b), 3, paragrafi 3 e 4, e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI debbano essere interpretati nel senso che lo Stato emittente, in qualità di Stato investito della decisione:

in un caso in cui lo Stato membro di esecuzione abbia subordinato la consegna di un proprio cittadino ai fini dell'esercizio dell'azione penale alla garanzia di cui all'articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, ai sensi della quale la persona, dopo essere stata giudicata, è rinviaa nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente

è tenuto a rinviare effettivamente l'interessato – dopo il passaggio in giudicato della condanna a una pena o misura di sicurezza privative della libertà – solo dopo che sono stati definitivamente conclusi «tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta» – quale un procedimento di confisca.

Se l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI debba essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro ha consegnato un proprio cittadino con la garanzia di cui all'articolo 5, punto 3, della decisione

quadro 2002/584/GAI, in quanto Stato di esecuzione nel riconoscimento e nell'esecuzione della sentenza pronunciata avverso detta persona, tale Stato – in deroga all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI – può esaminare se la sanzione privativa della libertà inflitta a detta persona corrisponda alla sanzione che verrebbe inflitta per il reato in parola nello Stato membro di esecuzione e, se necessario, può adeguare la sanzione privativa della libertà di cui trattasi.

Conclusioni dell'Avvocato generale Priit Pikamäe presentate il 16 maggio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214154&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4181340>

Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 10 gennaio 2019, C-97/18, *ET*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 10 gennaio 2019, C-410/17, *A Oy, con l'intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 gennaio 2019, C-258/17, *E.B. contro Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 gennaio 2019, C-386/17, *Stefano Liberato contro Luminita Luisa Grigorescu*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 gennaio 2019, C-389/17, «*Paysera LT*» UAB, già «*EVP International*» UAB, con l'intervento di: *Lietuvos bankas*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 gennaio 2019, C-496/17, *Deutsche Post AG contro Hauptzollamt Köln*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 gennaio 2019, C-310/16, *Spetsializirana prokuratura contro Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 gennaio 2019, C-639/17, *SLA «KPMG Baltics», in qualità di amministratore giudiziario dell'AS «Latvijas Krājbanka», contro SLA «Kipars AI»*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 17 gennaio 2019, C-102/18, *Klaus Manuel Maria Brisch*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 17 gennaio 2019, C-74/18, *A Ltd con l'intervento del Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 gennaio 2019, C-193/17, *Cresco Investigation GmbH contro Markus Achatzi*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 gennaio 2019, C-387/17, *Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 23 gennaio 2019, C-430/17, *Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 23 gennaio 2019, [Testo rettificato con ordinanza del 14 marzo 2019], C-661/17, *M.A., S.A., A.Z. Contro International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 23 gennaio 2019, C-272/17, *K.M. Zyla contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 24 gennaio 2019, C-165/17, *Morgan Stanley & Co International plc contro Ministre de l'Économie et des Finances*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 24 gennaio 2019, C-477/17, *Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 31 gennaio 2019, C-149/18, *Agostinho da Silva Martins contro Dekra Claims Services Portugal SA*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019, C-535/17, *NK contro BNP Paribas Fortis NV*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019, C-49/18, *Carlos Escribano Vindel contro Ministerio de Justicia*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019, C-322/17, *Eugen Bogatu contro Minister for Social Protection*

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019, C-8/19 PPU, *Procedimento penale a carico di RH*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019, C-492/18 PPU, *TC*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019, C-434/17, *Human Operator Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019, C-179/18, *Ronny Robart contro Federale Pensioendienst*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019, C-554/17, *Rebecka Jonsson contro Société du Journal L'Est Républicain*

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019, C-562/17, *Nestrade SA contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) e Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)*

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019, C-531/17, *Vetsch Int. Transporte GmbH*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-630/17, *Anica Milivojević contro Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-345/17, *Causa promossa da Sergejs Buivids*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019, C-154/18, *Tomás Horgan e Claire Keegan contro Minister for Education & Skills e altri*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, C-581/17, *Martin Wächtler contro Finanzamt Konstanz*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, C-135/17, *X-GmbH contro Finanzamt Stuttgart - Körperschaften*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-116/16 e C-117/16, *Skatteministeriet contro T Danmark e Y Denmark Aps*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, *N Luxembourg 1 e a. contro Skatteministeriet*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2019, C-278/18, *Manuel Jorge Sequeira Mesquita contro Fazenda Pública*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2019, C-579/17, *BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse contro Gradbeništvó Korana d.o.o.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019, C-635/17, *procedimento E. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi)*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, C-163/17, *Abubacarr Jawo contro Bundesrepublik Deutschland*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, Cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, *procedimento Basbar Ibrahim e a. contro Bundesrepublik Deutschland e Bundesrepublik Deutschland contro Taus Magamadov*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, Causa C-444/17, *Préfet des Pyrénées-Orientales contro Abdelaziz Arib e a.*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019, C-129/18, *procedimento SM contro Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Agente incaricato di esaminare le domande di permesso di ingresso, sezione dei visti, Regno Unito), con l'intervento di Coram Children's Legal Centre (CCLC) e AIRE Centre*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 marzo 2019, C-275/18, *Milan Vinsk contro Odvolací finanční ředitelství*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2019, C-582/17, *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contro H. e R.*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2019, C-617/17, *Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. contro Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2019, C-266/18, *Aqua Med sp. z o.o. z contro Irena Skóra*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019, C-501/17, *Germanwings GmbH contro Wolfgang Pauels*

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019, C-699/17, *Causa promossa da Allianz Vorsorgekasse AG*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019, C-214/18, *Causa promossa da H. W.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2019, C-483/17, *Neculai Tarola contro Minister for Social Protection*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-464/18, *ZX contro Ryanair DAC*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-603/17, *Peter Bosworth e Colin Hurley contro Arcadia Petroleum Limited e a.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-690/17, *ÖKO-Test Verlag GmbH contro Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-295/18, *Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. contro Banco Comercial Português SA e Caixa Geral de Depósitos, SA*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019, C-638/17, *Causa promossa da Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-288/18, *X BV contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019, C-691/17, *PORR Építési Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019, C-254/18, *Syndicat des cadres de la sécurité intérieure contro Premier ministre e a.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019, Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18, *Cobra Servicios Auxiliares SA contro FOGASA e a.*